

**Credito d'imposta investimenti in beni strumentali  
art. 185, commi da 1051 a 1063 L 178/2020  
art. 1, commi da 184 – 197 L 160/2019**

Giacomo Manzana Elena Iori   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613  
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986  
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821  
20145 Milano F 02.48197197

[www.LimaRe.it](http://www.LimaRe.it)

Re

[www.manzana.it](http://www.manzana.it)

VII

## I 3 bonus sugli investimenti effettuati nel 2020

- (i) beni acquisiti nell'intero anno sfruttano i crediti di imposta della **legge 160/2019**.
- (ii) beni acquisiti dal 16 novembre 2020 rientrano (anche) nei più vantaggiosi crediti della **legge 178/2020**.
- (iii) investimenti «prenotati» nel 2019 restano ancora nel super e nell'iperammortamento **legge 145/2018 (o del D.L. 34/2019 e art. 50 D.L. 34/2020)**

**Comma 196, legge 160/2019.** Per investimenti «prenotati» (ordine confermato e acconto non inferiore al 20%) nel 2019, ed effettuati nell'intero anno 2020 si stabilisce l'applicazione della legge 145/2018 (o del D.L. 34/2019 e art. 50 D.L. 34/2020) escludendo la possibilità di ingresso (anche) nella legge 178/2020

**Esempio.** Impianto 4.0 «prenotato» nel 2019 e consegnato a dicembre 2020 (quando operano anche le leggi 160/2019 e 178/2020): all'investimento si applica ancora la legge 145/2018 (iperammortamento)

**>>Individuazione della agevolazione applicabile.** Rileva la data di «effettuazione» dell'investimento e non invece a quella di entrata in funzione o interconnessione, elementi che guidano il momento dal quale si usufruisce del bonus (deduzione maggiorata oppure compensazione in F24 per i tax credit)

**>>Data «effettuazione».** Momento in cui il costo è sostenuto ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, non essendo invece da considerare, se diverse, le regole dei principi contabili: consegna o spedizione (o, se successiva, data di trasferimento della proprietà) per cessioni o leasing. Ultimazione dell'appalto

## Legge 160/2019 - Investimenti «effettuati» nell'intero anno 2020 (non prenotati nel 2019)

- (i) **Beni materiali non «Industria 4.0»:** credito di imposta **6%** su massimo spesa di € 2 milioni
- (ii) **Beni materiali «Industria 4.0»**, cioè con le caratteristiche **dell'allegato A)** alla legge 232/2016 e dotati dei requisiti ivi previsti: credito di imposta variabile per scaglioni di importo di spesa complessiva:
  - **40%** fino a € 2,5 milioni
  - **20%** tra € 2,5 a max € 10 milioni
- (iii) **Beni immateriali «Industria 4.0» (allegato B,** legge 232/2016): credito di imposta **15%** su un massimo di spesa di € 700 mila

>>**Beni immateriali.** Le norme precedenti (leggi 232/2016, 205/2017 e 145/2018) prevedevano che la maggiorazione dell'ammortamento per i beni dell'allegato B) spettava solamente ai soggetti che effettuavano anche investimenti in beni materiali dell'allegato A)

**Condizione non più stabilita dal comma 190 della legge 160/2019 e neppure dalla legge 178/2020:** agevolato anche un acquisto di software Industria 4.0 che non sia accompagnato nel periodo coperto dalla legge 160/2019 da un acquisto di un bene materiale Industria 4.0. Sempre necessario che il software sia interconnesso al sistema di gestione aziendale e che risulti la perizia

## **Legge 160/2019 - Investimenti «effettuati» nell'intero anno 2020 (non prenotati nel 2019)**

>> Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** art. 17 Dlgs 241/1997.

>> La compensazione **dall'anno successivo** a entrata in funzione o interconnessione.

>> **in 5 quote annuali** (3 per immateriali «Industria 4.0» - all. B).

>> **Non è applicabile il limite:**

- pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

>> **Non è applicabile la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei **debiti, di ammontare superiore a € 1.500**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

>> **Non imponibilità.** I crediti non concorrono a formare il reddito né IRES né IRAP

>> Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.

## **Legge 160/2019 - Investimenti «effettuati» nell'intero anno 2020 (non prenotati nel 2019)**

>>**Adempimenti.** Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190 [beni di cui all'allegato A e B alla legge n. 232/2016] **effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 191).

Non facendo la disposizione alcun riferimento a una possibile decadenza del credito d'imposta in caso di omissione, si deve auspicare che il decreto direttoriale del Mise non disponga una simile conseguenza, anche perché, in caso contrario, presterebbe il fianco al fatto che la legge prevede che esso stabilisca «il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione» e non altro. Al massimo si potrà pensare ad una **sanzione di natura formale**, applicabile presumibilmente anche all'omessa indicazione del credito a quadro RU, come già previsto dalla circolare 13/E/17 per l'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

>>**Adempimenti.** **Nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati**, ai sensi del secondo periodo del comma 195, **deve essere presente l'espreso riferimento alla disciplina in esame. La risposta 439/2020** che consente l'integrazione.

## **Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)**

- (i) Beni materiali ed immateriali non «Industria 4.0»:** credito di imposta **10%** su massimo di spesa di € 2 milioni per materiali e di € 1 milione per immateriali (agevolati per la prima volta)
- (ii) Beni materiali «Industria 4.0», cioè con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016** e dotati dei requisiti ivi previsti: credito di imposta variabile per scaglioni di importo di spesa complessiva:
  - **50%** fino a € 2,5 milioni
  - **30%** tra € 2,5 a € 10 milioni
  - **10%** tra € 10 fino a max e 20 milioni
- (iii) Beni immateriali «Industria 4.0» (allegato B, legge 232/2016):** credito di imposta **20%** su un massimo di spesa di € 1 milione

## Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)

### Beni agevolabili **Cir. 9/E/2021:**

#### ➤ **Leasing**

La circolare chiarisce che il mancato richiamo dei contratti di leasing tra le modalità con cui possono essere realizzati gli investimenti 4.0 della legge 178 è dovuto ad un mero difetto di coordinamento. L'agevolazione spetta anche per tali tipologie di investimento, con la precisazione che il credito di imposta si calcolerà sul **costo sostenuto dalla compagnia di leasing**, non essendo invece rilevante il prezzo di riscatto. Nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, ovvero di cessione del contratto di leasing, il credito di imposta va rideterminato al ribasso esattamente come in presenza di cessione del bene o di delocalizzazione.

#### ➤ **Beni di costo non superiore a 516 euro**

Il tax credit spetta anche per i beni di costo non superiore a 516 euro indipendentemente dalle modalità di deduzione.

#### ➤ **Costo agevolabile comprensivo di Iva indetraibile**

La circolare conferma poi che il credito di imposta si applica al costo fiscale del bene, comprendendovi l'iva oggettivamente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 e quella da opzione ex articolo 36-bis del medesimo Dpr. L'iva parzialmente indetraibile per effetto del pro rata (articolo 19) non si computa nel costo, mentre non viene trattato (a differenza di precedenti agevolazioni) il caso del pro rata pari a zero per effettuazione integrale di operazioni esenti.

## Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)

>> **Norma transitoria.** La legge 178/2020 non prevede una regola transitoria per gli acquisti sottoposti (anche) alla precedente legge 160/2019

### **Cir. 9/E/2021: Alternanza L 160/2019 – L 178/2020**

- Pur in assenza di specifiche regole transitorie (presenti invece nella legge 160/2019 per il transito dalla precedente legge 145/2018 in materia di iperammortamento), in presenza di un **ordine vincolante accompagnato da un acconto almeno del 20% (cosiddetta “prenotazione”) effettuato entro il 15 novembre 2020**, l’investimento, laddove eseguito dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, possa sfruttare esclusivamente i crediti di imposta della legge 160/2019.
- Nel caso invece di assenza di “prenotazione” entro il 15 novembre 2020, l’agevolazione applicabile sarà sempre e solo quella della legge 178/2020.

Con questa interpretazione, vanno in fuorigioco le compensazioni già effettuate in questi mesi da molte imprese che, in assenza di difformi interpretazioni, hanno ritenuto applicabili le più convenienti regole della legge 178 (crediti più elevati, compensazione già dall’anno di interconnessione e non da quello successivo, fruizione in tre rate anziché in cinque) anche sui beni prenotati entro metà novembre. Per il principio di affidamento, l’Agenzia dovrebbe ora consentire la regolarizzazione di queste posizioni entro 60 giorni dalla uscita della circolare, senza sanzioni o interessi.



## **Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)**

>> Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** art. 17 Dlgs 241/1997.

>> La compensazione **dall'anno di entrata in funzione o interconnessione**.

>> in **3 quote annuali** (unica quota per • beni materiali non 4.0 diversi per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 per soggetti con ricavi / compensi < 5 milioni – poi anche per soggetti > 5 milioni art. 20 DI 73/2021 per via dell'aggiunta del comma 1059-bis alla Legge 178/2020 • beni immateriali non 4.0 del medesimo arco temporale, realizzati da contribuenti con ricavi fino a 5 milioni – anche Cir. 9/E/2021).

>> **Non è applicabile il limite:**

- pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007

>> **Non è applicabile la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

>> **Non imponibilità.** I crediti non concorrono a formare il reddito né IRES né IRAP

>> Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.

## **Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)**

Credito inutilizzato **Cir. 9/E/2021:**

### **Credito inutilizzato riporto**

Anche chi ha diritto alla compensazione immediata potrà comunque dilazionarla in tre rate. In ogni caso, il credito non utilizzato in un anno può essere riportato in avanti e sommato alla quota dell'anno seguente.

## **Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)**

>>**Adempimenti.** Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 [allegato A e B ] **effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 191).

Non facendo la disposizione alcun riferimento a una possibile decadenza del credito d'imposta in caso di omissione, si deve auspicare che il decreto direttoriale del Mise non disponga una simile conseguenza, anche perché, in caso contrario, presterebbe il fianco al fatto che la legge prevede che esso stabilisca «il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione» e non altro. Al massimo si potrà pensare ad una **sanzione di natura formale**, applicabile presumibilmente anche all'omessa indicazione del credito a quadro RU, come già previsto dalla circolare 13/E/17 per l'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

>>**Adempimenti.** **Nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati**, ai sensi del secondo periodo del comma 1062, **deve essere presente l'espresso riferimento alla disciplina in esame.** La **risposta 439/2020** che consente l'integrazione.

## Contabilità dei crediti di imposta

**Documenti OIC.** Contabilità dei crediti di imposta previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020 non ha formato oggetto di una specifica interpretazione dell'OIC.

**OIC su detrazioni fiscali.** Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una **forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato.**

I tax credit delle leggi 160 e 178 presentano anche gli ulteriori requisiti per essere qualificati **contributi in conto impianti** e devono pertanto essere rilevati come previsto dal documento OIC 16

**Competenza contabile del credito di imposta.** Il credito va rilevato all'attivo nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il suo riconoscimento sono soddisfatte (OIC 16 par. 87). Da dividere entro e oltre 12 mesi in funzione delle rate in F24. Rileva il momento in cui l'investimento agevolabile è «effettuato» secondo i criteri dell'art. 109 Tuir e non entrata in funzione o inizio compensazione

**Investimenti effettuati nel 2020.** Il credito va contabilizzato nel relativo bilancio anche se il momento da cui parte la compensazione nel mod. F24 cade dopo il 31 dicembre.

## Contabilità dei crediti di imposta

**Attualizzazione.** Al credito di imposta per investimenti, come in genere per ogni altro bonus e aiuto emergenziale disposto nel 2020, si applicano le regole previste dal documento OIC 15. Per i crediti da investimenti, compensabili in F24 e dunque monetizzabili in un periodo che va oltre i 12 mesi si applica anche il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione.

**Non applicazione.** L'attualizzazione del credito può non essere applicata dalle società con bilancio in forma abbreviata e micro-impresе. Si potrà evitare l'attualizzazione quando gli effetti della mancata adozione siano irrilevanti. Stante l'attuale modestissimo livello dei tassi di interesse di mercato, è da ritenere che in gran parte dei casi si sia in presenza dei requisiti che consentono la non applicazione della attualizzazione.

**Contributo in conto impianti.** A fronte dei crediti di imposta per investimenti, le imprese rileveranno un provento (voce A5 del conto economico) da rilasciare in proporzione all'ammortamento del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei risconti passivi). È questo il primo metodo previsto dal documento OIC 16 per i contributi in conto impianti, che pare assolutamente preferibile.

**Metodo alternativo.** Il metodo alternativo che compensa il contributo con il costo del cespite con ammortamento della differenza genera criticità per la detassazione del credito di imposta.

## Contabilità dei crediti di imposta

**Indicazione pratica.** In presenza di un numero elevato di acquisti per i quali spetta il credito di imposta, aventi differenti coefficiente di ammortamento, l'impresa dovrebbe calcolare distintamente i crediti di ciascun gruppo, rilasciandoli a conto economico sempre in modo differenziato, cioè seguendo l'aliquota di ammortamento di ogni categoria.

Per semplificare, e tenuto conto che i proventi iscritti a conto economico non hanno alcun impatto fiscale, deve ritenersi consentito (o comunque deve ritenersi che costituisca errore non materiale) adottare un piano di rilascio del provento a conto economico corrispondente alla aliquota media di ammortamento dei diversi beni agevolati, ovvero, al coefficiente relativo alla categoria di beni agevolati che, nel complesso, rappresenta l'importo più elevato.

**Attualizzazione.** L'impresa dovrebbe (se non ritiene che gli effetti della disapplicazione non siano «irrilevanti») attualizzare il credito al tasso di interesse di mercato riducendo conseguentemente il provento da contributo in conto impianti da contabilizzare in proporzione alle quote di ammortamento. Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all'importo che viene compensato. Anche il provento finanziario non dovrà concorrere alla formazione del reddito e verrà detassato.

## Mod. redditi – Quadro RU

Nel quadro RU devono essere riepilogati i crediti d'imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020.

Crediti	Periodo	Utilizzo in compensazione
Legge di Bilancio per il 2020 ( <b>articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019</b> )	beni acquisiti nell'intero anno	sono fruibili in compensazione dal 1° gennaio 2021.
Legge di Bilancio per il 2021 ( <b>articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020</b> )	beni acquisiti dal 16 novembre 2020	risultano da subito fruibili in compensazione

## Mod. redditi – Quadro RU - Legge 160/2019

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta  (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>B2</sup> ,00 <sup>C2</sup> ,00 <sup>D2</sup> ,00 ) <sup>3</sup>				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute <sup>1</sup> ,00	IVA (Periodici e acconto) <sup>2</sup> ,00	IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00	IRES (Acconti) <sup>4</sup> ,00	IRES (Saldo) <sup>5</sup> ,00	Imposta sostitutiva <sup>6</sup> ,00	IRAP <sup>7</sup> ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. <sup>1</sup>	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup>	,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni <sup>1</sup>		<sup>2</sup>	,00		

### SEZIONE IV Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU120	Investimenti c.188			Investimenti c.189	Investimenti c.200	
	Investimenti beni strumentali 2020	1	,00	1	,00	1
RU130	Investimenti c.1054					
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln		
	1	,00	2	,00	3	,00
	Investimenti c.1056		Investimenti c.1058			
		5	,00	6	,00	

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I **righe RU2, RU6 e RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel **rigo RU2** i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono riportare il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta.

Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU120**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la **colonna 1**, in relazione al codice credito **H4**, per gli investimenti di cui al comma 188 (**beni diversi da all. A e B**);
- la **colonna 2**, in relazione al codice credito **2H**, per gli investimenti di cui al comma 189 (**beni all. A**);
- la **colonna 3**, in relazione al codice credito **3H**, per gli investimenti di cui al comma 200 (**beni all. B**).

- • **"H4"**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, **comma 188**, legge n. 160/2019 (**beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016**). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione **in cinque quote** annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo "6932"**;
- • **"2H"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, **comma 189**, legge n. 160/2019 (**beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016**). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **cinque quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo "6933"**;
- • **"3H"** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, **comma 190**, legge n. 160/2019 (**beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016**). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo "6934"**.



## Mod. redditi – Quadro RU - Legge 178/2020

SEZIONE I	
Crediti d'imposta	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	
<b>RU1</b>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito
<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione
<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)
<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>B2</sup> ,00 <sup>C2</sup> ,00 <sup>D2</sup> ,00 ) <sup>3</sup> ,00
<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24
<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini Ritenute <sup>1</sup> ,00 IVA (Periodici e acconto) <sup>2</sup> ,00 IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00 IRES (Acconti) <sup>4</sup> ,00 IRES (Saldo) <sup>5</sup> ,00 Imposta sostitutiva <sup>6</sup> ,00 IRAP <sup>7</sup> ,00
<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato
<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. <sup>1</sup> ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup> ,00
<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)
<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso
<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni <sup>1</sup> <sup>2</sup> ,00

- • **“L3”**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma **1054**, legge n. 178/2020 (**beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B** alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo “6935”**;
- • **“2L”** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma **1056**, legge n. 178/2020 (**beni di cui all'allegato A** alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo “6936”**;
- • **“3L”** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma **1058**, legge n. 178/2020 (**beni di cui all'allegato B** alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo “6937”**.

SEZIONE IV	
Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato	
<b>RU120</b>	Investimenti beni strumentali 2020 Investimenti c.188 <sup>1</sup> ,00 Investimenti c.189 <sup>1</sup> ,00 Investimenti c.200 <sup>1</sup> ,00
<b>RU130</b>	Investimenti beni strumentali 2021 Investimenti c.1054 Beni materiali <sup>1</sup> ,00 Beni immateriali <sup>2</sup> ,00 Strumenti tecnologici sw <sup>3</sup> ,00 Soggetti con ricavi < 5 mln <sup>4</sup> Investimenti c.1056 <sup>5</sup> ,00 Investimenti c.1058 <sup>6</sup> ,00

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I **rigi RU6 e RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021.

Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU130**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- le **colonne 1, 2, 3 e 4**, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al **comma 1054 beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B**. In particolare, nella **colonna 1** va indicato il costo dei **beni materiali**, nella **colonna 2** il costo dei **beni immateriali** e nella **colonna 3** va riportato il costo degli **investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici** destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La **casella 4** va barrata dai soggetti con un **volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- la **colonna 5**, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al **comma 1056 beni di cui all'allegato A**;
- la **colonna 6**, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al **comma 1058 beni di cui all'allegato B**.